



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto dalla Società Centro Sportivo 2009 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Chiara Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di San Giuliano Terme, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, 14 dicembre 2023, n. 573, resa tra le parti, avente ad oggetto ripristino stato dei luoghi e divieto di utilizzo di struttura precaria.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;
Visto il decreto presidenziale n. 15 del 9 gennaio 2024;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato Cino Benelli e l'avvocato Francesco Di Leginio, su delega dell'avvocato Aldo Fanelli.

Ritenuto che la vicenda necessita di approfondimento al merito avuto riguardo al rapporto tra disciplina urbanistica "ordinaria" e regime giuridico delle strutture temporanee, stante che nel provvedimento impugnato l'unico parametro indicato come violato (le altezze massime) è contenuto nella c.d. "Scheda norma" con riferimento agli interventi edilizi ubicati nel Comparto di riferimento (Comparto 98 del Sistema ambientale), mancando ulteriori richiami ai diversi parametri di consistenza e presumibile stabilità, evidenziati *ex post* dal Comune resistente;

Tenuto conto che nella comparazione tra interessi in gioco occorre dare priorità a quello dell'appellante che rivendica la continuità della propria attività imprenditoriale durante i mesi invernali, stante che le esigenze del Comune a non vedere compromesso stabilmente l'assetto dei luoghi è comunque garantito dalla circostanza che l'opera deve essere rimossa al più tardi entro il mese di aprile, ben potendo l'Amministrazione in caso contrario utilizzare tutto lo strumentario giuridico messo a disposizione dall'ordinamento per la repressione degli eventuali abusi edilizi;

Ritenuta dunque prevalente l'esigenza di preservare integra la *res controversa* nelle more della decisione nel merito del ricorso di primo grado, fermo restando l'obbligo di rimozione allo scadere del termine di durata della assentita temporaneità;

Ritenuto di compensare le spese della fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, accoglie l'appello (ricorso n.r.g. 166/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO